

REGOLAMENTO (CE) N. 1462/95 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1995

relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1° luglio 1995-30 giugno 1996)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 (**), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (*), in particolare l'articolo 3,

considerando che in forza dell'accordo che istituisce l'OMC, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario d'importazione annuo di 169 000 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso; che devono essere definite le modalità di applicazione del contingente per l'esercizio 1995/1996 che inizia il 1° luglio 1995;

considerando che, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, la gestione dei contingenti deve tener conto delle correnti commerciali per gli animali considerati;

considerando che occorre tener conto del fabbisogno di talune regioni della Comunità che accusano una penuria considerevole di bovini destinati all'ingrasso; che, poiché tale fabbisogno è accentuato in Italia e in Grecia, si deve soddisfare in via prioritaria la domanda di detti Stati membri;

considerando che per garantire una transizione graduale dal dispositivo del cosiddetto bilancio previsionale alle modalità relative all'attuale contingente tariffario si devono adottare appropriate disposizioni, in special modo per conservare il metodo di ripartizione fra gli importatori tradizionali e gli operatori che possano dimostrare di esercitare un commercio attivo di animali vivi con paesi terzi;

considerando che nell'ambito dell'applicazione dell'accordo che istituisce l'OMC, le modalità d'applicazione del sistema dei titoli d'importazione nel settore delle carni

bovine, attualmente contenute nel regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94 (**), devono essere modificate anteriormente al 1° luglio 1995; che, per evitare problemi pratici di applicazione connessi all'attuale contingente tariffario si deve escludere l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2377/80; che si devono invece adottare norme specifiche sui titoli d'importazione relativi al contingente suddetto; che dette norme devono prevalere sulle norme del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 (**);

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, le importazioni nella Comunità di animali vivi nell'ambito dell'attuale contingente tariffario sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione; che l'applicazione di tale contingente tariffario richiede la rigorosa sorveglianza sulle importazioni e controlli effettivi quanto all'uso e alla destinazione dei prodotti importati; che pertanto l'importazione deve aver luogo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione;

considerando che deve essere costituita una cauzione per garantire che gli animali siano ingrassati per almeno 120 giorni in unità di produzione designate; che l'importo della cauzione va fissato tenendo conto della differenza tra i dazi doganali applicabili all'interno e al di fuori del contingente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio (*), vieta gli scambi fra la Comunità europea e le Repubbliche della Serbia e del Montenegro, le quali sono pertanto escluse dall'applicazione del presente regolamento;

considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 612/77 della Commissione (*) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1121/87 (**);

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

(*) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(**) GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.

(***) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(*) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(**) GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30.

(***) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(*) GU n. L 119 del 30. 5. 1993, pag. 4.

(**) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 4.

(***) GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 18.

(***) GU n. L 109 del 24. 4. 1987, pag. 12.